



SINTESI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA INDETTA CON LA DELIBERA N. 161/23/CONS

Nel presente documento viene riportata una sintesi delle posizioni espresse e delle informazioni fornite dai rispondenti alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 161/23/CONS del 27 giugno 2023 - riguardante la proroga della durata dei diritti d'uso delle frequenze per servizi WLL (*Wireless Local Loop*) nella banda 24.5-26.5 (la c.d. banda 26 GHz bassa), ai sensi della Legge n. 41/2023 - con particolare riferimento al testo e alle domande contenute nel documento di consultazione di cui all'Allegato A alla suddetta delibera.

L'elenco dei rispondenti alla consultazione è riportato nell'allegato al presente documento.

La consultazione pubblica ha evidenziato in generale un'ampia condivisione del quadro delineato e degli orientamenti esposti dall'Autorità nella delibera in oggetto, con eccezioni da parte di un numero limitato di rispondenti su alcuni aspetti del quadro e sulla declinazione delle misure proposte, e in maniera differenziata tra tali rispondenti.

È altresì emerso un significativo interesse per l'uso futuro della banda 26 GHz bassa secondo le nuove norme tecniche di armonizzazione per l'impiego in tecnologia 5G, per applicazioni sia mobili che in particolare fisse di tipo *Fixed Wireless Access* (FWA). A tal riguardo, è stato in generale espresso l'auspicio che venga delineato quanto prima uno scenario di riorganizzazione della banda e assegnazione dei rispettivi diritti d'uso, anche mediante procedure competitive, da avviare possibilmente in anticipo rispetto alla nuova scadenza degli attuali diritti d'uso prevista, dopo la concessione della corrente proroga, al 31 dicembre 2026, in modo da consentire l'utilizzo delle risorse spettrali in parola per i sistemi 5G a partire dal 1° gennaio 2027. Ciò con l'obiettivo di fornire al mercato un quadro regolatorio certo e di lungo termine in merito all'impiego delle frequenze in esame, al fine di favorire lo sviluppo di investimenti in reti e servizi c.d. "a prova di futuro".

Si riporta nel seguito una sintesi dei contributi ricevuti, seguendo l'ordine dei singoli quesiti proposti nell'Allegato A alla delibera in oggetto.



Il contesto normativo e regolatorio di riferimento

2.1) Il rispondente ha ulteriori questioni da evidenziare riguardo al contesto di riferimento sin qui riassunto?

1. I partecipanti alla consultazione hanno in generale condiviso il quadro di riferimento descritto nel documento di consultazione concernente la banda 26 GHz bassa, fornendo alcune osservazioni al riguardo.
2. Alcuni soggetti hanno osservato che l'armonizzazione della banda 26 GHz ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2019/784 della Commissione del 14 maggio 2019, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione del 24 aprile 2020¹ (di seguito *Decisione*), non dovrebbe comportare la destinazione dell'intera banda esclusivamente ai servizi radiomobili, bensì a “*sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nell'Unione Europea*”. Pertanto, è stato espresso l'auspicio che le future procedure di assegnazione della porzione inferiore della banda 26 GHz tengano conto delle caratteristiche del mercato nazionale e non precludano la possibilità di impiego di dette frequenze mediante sistemi FWA conformi alle condizioni tecniche di cui all'Allegato 1 della citata *Decisione*.
3. A tal riguardo, vari rispondenti hanno apprezzato quanto riportato nel testo posto a consultazione pubblica, laddove viene riconosciuto da un lato che la banda in questione risulta particolarmente idonea alla fornitura di servizi di comunicazioni elettronica di elevata capacità, tra cui le applicazioni FWA che ambiscono a raggiungere prestazioni dell'ordine del Gbit/s in tipiche condizioni di punta del traffico², dall'altro l'apprezzabile ruolo degli operatori titolari degli attuali diritti d'uso WLL per l'incremento della diffusione di servizi di connettività *wireless* fissi a banda larga e ultralarga³.
4. Su tali aspetti sono state formulate diverse osservazioni. Alcuni rispondenti hanno in generale evidenziato che l'efficiente gestione dello spettro radio rappresenta oggi uno degli elementi cruciali per l'attuazione delle politiche connesse alla transizione digitale, incentrate anche sullo sviluppo di reti e servizi *wireless* ad alta qualità di nuova generazione, sottolineando quindi l'importanza in tale prospettiva di rendere disponibili ulteriori porzioni di spettro per i sistemi 5G. Con specifico riferimento

¹ Recepita anche nel vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) di cui al decreto del 31 agosto 2022.

² Cfr. considerato 12 dell'Allegato A alla delibera n. 161/23/CONS.

³ Cfr. considerati 33 e 34 dell'Allegato A alla delibera n. 161/23/CONS.



poi alla banda 26 GHz, vari rispondenti hanno rilevato il suo ruolo chiave per lo sviluppo della tecnologia 5G, soprattutto con riferimento alla diffusione della banda ultralarga e al perseguimento degli obiettivi comunitari di connettività, non solo mobile ma anche fissa per applicazioni FWA, come anche riconosciuto dall’Autorità. Al riguardo, qualche partecipante ha precisato che a proprio avviso la banda 26 GHz sarebbe più adeguata per utilizzi FWA rispetto ad utilizzi mobili, tenuto anche conto delle nuove condizioni tecniche di impiego definite a livello comunitario, evidenziando che la disponibilità di adeguate porzioni di spettro ad onde millimetriche, da impiegare secondo le nuove condizioni tecniche armonizzate di cui alla *Decisione*, potrà consentire agli operatori FWA di offrire servizi di connettività a velocità di 1 Gbps e contribuire al raggiungimento degli obiettivi digitali nazionali ed europei.

5. Alcuni soggetti hanno evidenziato come il nuovo intervento legislativo sia intervenuto a breve distanza dal precedente, ritenendo quindi che ciò debba orientare ad una maggiore consapevolezza dell’importanza degli attuali sistemi WLL in esercizio a 26 GHz ed al ruolo degli operatori FWA, specialmente nelle aree del territorio nazionale afferenti ai c.d. *cluster* C e D identificati dal Governo nell’ambito della Strategia per la banda ultralarga del 2015, dove, secondo tali rispondenti, i piani di realizzazione delle reti oggetto di finanziamenti pubblici risulterebbero in ritardo, anche a causa delle difficoltà nelle effettive attivazioni dei servizi successive alla fase di collaudo degli impianti (ossia anche quando i collegamenti realizzati nei comuni rientranti in dette aree vengono dichiarati attivabili).
6. Alcuni rispondenti hanno precisato che, a proprio avviso, dalla prima (e finora unica) riunione del *tavolo tecnico* istituito dal MIMIT ai sensi della Legge n. 15/2022 sarebbe emerso – ma, a detta di tali rispondenti, non sufficientemente rilevato nella consultazione dell’Autorità - *in primis* l’auspicio⁴ di poter continuare a mantenere i diritti d’uso delle frequenze in questione oltre la scadenza del 2024 prevista da detta norma, e solo in subordine, qualora detto mantenimento non fosse percorribile, l’intenzione degli operatori WLL di supportare i piani di dismissione degli attuali impianti nell’ottica dell’evoluzione tecnologica verso i sistemi 5G⁵. Ciò principalmente a causa delle difficoltà, allo stato, a identificare tecnologie e frequenze alternative per fornire servizi di tipo FWA a banda ultralarga a seguito della dismissione delle attuali utilizzazioni WLL. A tal riguardo, un rispondente ha anche osservato che la migrazione dovrebbe prevedere apparati terminali d’utente a standard 3GPP affinché sussistano economie di scala tali da consentire prezzi

⁴ Cfr. considerato 25 dell’Allegato A alla delibera n. 161/23/CONS.

⁵ Cfr. considerato 22 dell’Allegato A alla delibera n. 161/23/CONS.



degli stessi apparati inferiori ai 200 euro, cifra che consentirebbe a proprio avviso un'offerta dei servizi sostenibile per i clienti finali, ma tali condizioni, al momento, a parere di tale soggetto, sembrerebbero non sussistere. Tale circostanza, secondo il partecipante, andrebbe a svantaggio degli utenti finali che, nelle more del completamento dei piani pubblici e privati in corso per la realizzazione di reti ad altissima velocità sul territorio nazionale, resterebbero privi di servizi di connettività.

7. Un soggetto ha rilevato che probabilmente gli operatori radiomobili avranno minor interesse a sviluppare le proprie coperture 5G nelle aree montane del territorio nazionale rispetto alle zone urbane. Pertanto, ha suggerito di prevedere uno statuto secondario per l'impiego delle frequenze in questione a livello complessivo, che troverebbe applicazione nelle zone più remote del Paese, pur mantenendo principale e protetto l'utilizzo dei sistemi 5G, secondo normativa, nelle altre aree.
8. Un partecipante ha osservato come la banda 26 GHz nella sua interezza, ritenuta un *unicum* dal punto di vista dell'armonizzazione comunitaria, in Italia risulta, allo stato, suddivisa in due porzioni di spettro assegnate in maniera disuguale. Infatti, i diritti d'uso della banda 26 GHz alta sono di tipo nazionale, assegnati nel 2018, con durata sino al 2037, a seguito di un'unica asta competitiva con offerta pubblica, e sono relativi ad applicazioni armonizzate per servizi di comunicazione elettronica a banda ultralarga, con l'utilizzo di tale spettro nel rispetto della normativa tecnica per il 5G. Diversamente, i diritti d'uso esistenti nella banda 26 GHz bassa sono definiti su base regionale, assegnati nel tempo a seguito di specifiche procedure con offerta in busta chiusa, tutti aventi scadenza iniziale fissata al 31 dicembre 2022, poi prorogati al 2024, e relativi ad applicazioni non armonizzate di tipo WLL.
9. Quindi il medesimo rispondente ha evidenziato che lo stato di assegnazione della 26 GHz bassa di fatto permette di identificare cinque blocchi assegnati a livello nazionale o quasi nazionale (dal blocco C al blocco G), e solo due blocchi (A e B) indirizzati maggiormente ad utilizzi regionali, nei quali sono comunque presenti licenze assegnate anche a operatore con *footprint* complessivo nazionale. Secondo il rispondente, le frequenze in oggetto, originariamente destinate ad applicazioni a livello locale e in zone rurali, tendenzialmente meno remunerative della media nazionale, apparirebbero in realtà utilizzate per applicazioni di copertura nazionale, limitando considerevolmente, a proprio avviso, l'affermarsi di operatori locali, che vantano come caratteristica conveniente per il mercato la propria elevata conoscenza del territorio dal punto di vista socioeconomico, in grado di dialogare in modo efficace con le realtà locali. Complessivamente, dunque, dal momento che solo una quota minoritaria di licenze riguarda realtà regionali o locali, e considerate

le suddette differenze tra parte alta e parte bassa della banda 26 GHz, tale rispondente ritiene opportuno che siano scongiurate, nel corso del procedimento di proroga dei diritti d'uso in parola, distorsioni della concorrenza sul mercato interno.

10. Un soggetto ha evidenziato come una modifica legislativa attuata a così breve distanza dalla precedente, ponga, a proprio parere, concreti dubbi sulla certezza del quadro normativo in cui si opera, auspicando quindi che non vi siano ulteriori e successive proroghe rispetto ai due anni aggiuntivi previsti dalla legge citata e che le frequenze che torneranno nella disponibilità dello Stato non siano assegnate nemmeno temporaneamente ad alcun operatore, se non tramite una procedura trasparente cui potranno partecipare anche gli operatori che hanno rilasciato le frequenze. Al fine è stato anche indicato che una diversa determinazione che dovesse favorire gli operatori che hanno deciso di utilizzare la proroga di ulteriori 2 anni, rispetto a quelli che, anche in virtù delle stringenti pianificazioni, definite in linea con le previsioni della proroga precedente, hanno ritenuto non più percorribile l'ipotesi di modificare le suddette pianificazioni e, pertanto, di non richiedere proroghe ulteriori rispetto al 31 dicembre 2024, rischierebbe di ingenerare vantaggi competitivi oltre che rappresentare un segnale di rallentamento nel raggiungimento degli obiettivi comunitari, che indicano la necessità di utilizzo delle frequenze in oggetto per i sistemi 5G.
11. Secondo un rispondente il *tavolo tecnico* istituito dal Ministero ai sensi della Legge n. 15/2022, comprendente gli operatori titolari dei diritti d'uso WLL beneficiari della precedente proroga fino al 31 dicembre 2024, dovrebbe esaurire il proprio mandato a tale data e, ove il MIMIT ritenesse di istituire un nuovo *tavolo*, ritiene che debbano essere chiamati a partecipare tutti gli *stakeholder* di mercato, includendo anche gli operatori titolari di diritti d'uso nella banda 26 GHz alta.
12. Gran parte dei rispondenti ha comunque espresso l'auspicio che venga quanto prima definita la riorganizzazione della banda e l'assegnazione dei rispettivi diritti d'uso mediante procedure competitive, da avviare possibilmente in anticipo rispetto alla nuova scadenza degli attuali diritti d'uso prevista al 31 dicembre 2026, in modo da consentire l'utilizzo delle frequenze in questione da parte dei sistemi 5G a partire dal 1° gennaio 2027. Ciò a proprio avviso favorirebbe lo sviluppo di investimenti in reti ad altissima capacità e servizi innovativi, in quanto fornirebbe al mercato un quadro regolatorio certo e di lungo termine in merito all'impiego delle frequenze in esame.
13. Alcuni rispondenti hanno tuttavia confermato quanto descritto nel testo posto a consultazione circa gli attuali elementi di incertezza ai fini dello svolgimento di nuove procedure di assegnazione, con particolare riguardo allo stato di occupazione



parziale della banda da parte della Difesa, che non consente di conoscere esattamente quanta banda sarà disponibile in totale per i servizi di telecomunicazione, e all'evoluzione al momento non significativa dell'ecosistema tecnologico 5G nella banda in parola, ritenuto sostanzialmente inalterato rispetto al quadro della proroga precedente. Su questo aspetto, invece, qualche partecipante ha rappresentato di aver riscontrato alcuni progressi in merito alla disponibilità di nuovi apparati TDD operanti nella banda in esame.

Le valutazioni dell'Autorità sulla proroga al 2026 dei diritti d'uso WLL

3.1) Il rispondente esponga le proprie osservazioni sulle proposte presentate ai fini della disciplina della proroga dei diritti d'uso WLL esistenti.

14. La maggior parte dei rispondenti ha ritenuto condivisibili gli orientamenti dell'Autorità sulla disciplina della proroga fino al 2026 dei diritti d'uso WLL esistenti, da molti riconosciuta *in primis* quale valido strumento per rispondere alle sfidanti tempistiche di spegnimento nel particolare contesto economico e geopolitico, concordando al contempo sulla necessità, ai fini dell'uso più efficiente della banda in questione, di procedere a regime ad un *major refarming* e all'assegnazione dei blocchi a 26 GHz in base alle nuove condizioni tecniche armonizzate di cui alla *Decisione* comunitaria.
15. A tal proposito, è stato sottolineato che il *major refarming* della banda in parola dovrebbe essere considerato nella sua completezza, ossia includendo anche la parte della banda 26 GHz occupata al momento dal Ministero della Difesa, in modo da ottimizzare la disponibilità di risorse frequenziali e rendere complessivamente più efficiente l'uso dello spettro. Sul punto, è stata invece suggerita l'opportunità di definire, nelle more della conoscenza dello stato di occupazione della banda e della possibilità di una sua eventuale liberazione da parte del Ministero della Difesa, un percorso di riorganizzazione della stessa propedeutico alla sua progressiva riassegnazione, eventualmente anche con l'ausilio del *tavolo tecnico* istituito dal MIMIT ai sensi della Legge n. 15/2022. In particolare, è stato proposto di: *i)* deframmentare la banda, riallocando adeguatamente i blocchi di frequenze WLL che saranno ancora utilizzati dopo l'attuale scadenza del 2024; *ii)* individuare i blocchi liberi che possono essere utilizzati (eventualmente anche su base regionale) secondo le condizioni tecniche armonizzate di cui alla *Decisione* comunitaria; *iii)* procedere, anche prima di un eventuale "*major refarming*", all'assegnazione mediante gara dei blocchi così individuati.



16. Un rispondente è dell'avviso che, in linea di principio, l'eventuale *refarming* e la proroga tecnica vadano tenuti separati, concordando quindi sulla necessità di avviare un processo di *major refarming* a regime della parte inferiore della banda 26 GHz, al fine di consentirne un uso più efficiente in base alle nuove condizioni tecniche armonizzate e permettere il pieno sviluppo del 5G, in linea con gli obiettivi comunitari, considerata anche, a proprio parere, le complessità di realizzazione di uno scenario di coesistenza, nella medesima porzione di banda, fra i sistemi WLL attualmente in esercizio e i sistemi 5G.
17. Alcuni soggetti hanno osservato che il susseguirsi delle proroghe ogni due anni comporta significative incertezze a livello aziendale nell'ottica della pianificazione degli investimenti. Pertanto, è stato espresso l'auspicio che venga quanto prima fornita al mercato una maggiore certezza regolatoria circa il futuro utilizzo della banda in questione, non solo per rendere più sostenibile la realizzazione dei piani di dismissione degli impianti WLL, ma anche per favorire gli investimenti di medio-lungo termine.
18. A tal riguardo, è stato suggerito di superare il concetto di "proroga tecnica" funzionale allo spegnimento delle attuali utilizzazioni WLL e di assegnare le risorse spettrali in parola mediante procedure competitive per lo sviluppo di servizi a banda larga senza fili di tipo anche fisso, prevedendo altresì adeguate misure pro-competitive (ad es. limiti anti-accaparramento e/o meccanismi di riserva) che consentano anche agli attuali assegnatari, almeno sulla porzione di spettro che risulterà dapprima disponibile, di poter proseguire la propria offerta commerciale anche attraverso l'evoluzione dai servizi WLL ai nuovi servizi di tipo FWA-5G TDD. Nello specifico, è stato espresso l'auspicio che, anche al fine di evitare fenomeni di accaparramento di frequenze rispetto agli operatori che già hanno acquisito diritti d'uso nella parte alta della banda 26 GHz, nella futura procedura di gara siano previsti diritti d'uso di estensione geografica regionale, con blocchi di dimensione anche inferiore a 200 MHz (cioè 150, 100 o 50 MHz), conformemente alla *Decisione* comunitaria, senza esclusione alcuna del servizio "FISSO" punto-multipunto con le caratteristiche di cui al suo Allegato I.
19. È stato altresì proposto di consentire già nell'ambito del periodo di proroga l'eventuale utilizzo, sia sperimentale che commerciale, delle frequenze in oggetto con apparati 5G, in neutralità tecnologica, nel rispetto delle condizioni previste dal vigente PNRF. Ciò al fine da un lato di promuovere la diffusione di servizi a banda ultralarga attraverso l'uso più efficiente dello spettro, dall'altro lato di consentire agli operatori di non procedere necessariamente allo spegnimento della rete in vista della futura riassegnazione delle frequenze. Sul fronte opposto, è stato evidenziato



che la Legge n. 41/2023 non prevede la modifica delle condizioni d'uso della banda nel periodo di proroga, e pertanto l'eventuale impiego delle frequenze in neutralità tecnologica costituirebbe una distorsione della concorrenza, anche in ragione del fatto che la parte superiore della banda 26 GHz è stata assegnata nel 2018 per lo sviluppo del 5G mediante procedura competitiva e onerosa.

20. Secondo alcuni rispondenti, l'ulteriore proroga di due anni prevista dal decreto PNRR-*ter* non dovrebbe comportare la valutazione da parte delle amministrazioni competenti circa la congruità dei piani tecnico-finanziari presentati dagli operatori titolari dei diritti d'uso WLL. Ciò in quanto, trattandosi di un'estensione della proroga già concessa nel 2022 in base a quanto previsto dal c.d. decreto *milleproroghe*, a proprio avviso non sarebbe logico valutare la coerenza dei nuovi piani 2023-2026 con i piani relativi al periodo 2022-2024, considerato anche che alla data della nuova previsione legislativa in esame gli operatori individuati dalla norma sono già in un regime di proroga, e questa non può limitare tempistiche e modalità di sviluppo imprenditoriale aperte dalla norma di legge successiva.
21. Un partecipante, pur favorevole alla proroga in esame, ha osservato che la scadenza originaria del 2022 per i diritti d'uso in parola pareva perentorio, così come quella successiva a seguito della concessione della precedente proroga, per cui l'ulteriore proroga mette in discussione gli investimenti in corso verso altre bande di frequenza per la migrazione dei collegamenti WLL, con il rischio di una distorsione di mercato tra coloro che stanno adempiendo alle disposizioni di migrazione affrontando i predetti investimenti e coloro che attendono nella speranza di ulteriori proroghe. In tal senso, tale soggetto non ritiene corretto il mantenimento di un canone agevolato rispetto alla tabella ministeriale per l'utilizzo delle frequenze in questione, che a proprio avviso sfavorirebbe, dal punto di vista dei contributi per lo spettro, coloro che stanno già adempiendo alla migrazione dei propri impianti WLL, e pertanto suggerisce per i *link* punto-punto l'applicazione dei normali canoni previsti all'Art. 5 dell'Allegato 12 del *Codice* per collegamenti su frequenze nell'intervallo spettrale da 20 a 30 GHz.
22. Un soggetto ha sottolineato il fatto che in assenza dei collegamenti FWA WLL a 26 GHz molti territori attualmente coperti rimarrebbero, a proprio avviso, privi di servizi di accesso ad Internet NGA o VHCN per un periodo di tempo indefinito, anche alla luce dei ritardi dei piani di realizzazione di reti sussidiate con aiuti di Stato, oppure si produrrebbero extra-costi non sostenibili da molti utenti finali per accedere ad Internet con connessioni ultra performanti, ritenendo che una parte della clientela non sarebbe disposta a passare a connessioni in fibra ottica più performanti ma più costose. Tale rispondente ha altresì rappresentato di ritenere che



le attuali soluzioni WLL punto-multipunto a 26 GHz abbiano un impatto ambientale, in termini di produzione elettromagnetica, minore rispetto alle soluzioni 5G FWA o radiomobili nella medesima banda.

23. A parere di alcuni rispondenti, invece, la proroga non andrebbe concessa, in quanto introdurrebbe una modifica sostanziale di una delle condizioni originarie di assegnazione, ossia la durata dei diritti d'uso in questione, sulla base della quale alcuni operatori a suo tempo hanno scelto di non partecipare alla relativa procedura di gara ad evidenza pubblica. In altri termini, ad avviso di tali rispondenti, la proroga si porrebbe in contrasto con la generale disciplina in materia di concorrenza e libertà dell'iniziativa imprenditoriale, in quanto rappresenterebbe per gli attuali assegnatari dei diritti d'uso WLL un ingiusto vantaggio competitivo a scapito del mercato e in particolare della possibilità per altri operatori nuovi entranti di avviare il proprio *business* impiegando le frequenze in parola.

3.2) Il rispondente concorda con la modalità di quantificazione proposta per i contributi da pagare per i diritti d'uso WLL nel periodo di proroga?

24. Per quanto riguarda la quantificazione dei contributi da pagare per mantenere i diritti d'uso WLL a 26 GHz nel periodo di proroga, vari rispondenti hanno condiviso l'orientamento dell'Autorità di adottare lo stesso criterio utilizzato per la precedente proroga al 31 dicembre 2024 dei medesimi diritti d'uso e, in generale, in occasione di altre proroghe concesse in passato dall'Amministrazione, che consiste nel considerare, come misura di riferimento, i valori aggiudicatari delle aste con cui sono stati concessi i vari diritti d'uso WLL, aggiornati sulla base del tasso di rivalutazione monetaria applicabile e incrementati del 30%, valutati per la quantità di banda, l'estensione geografica e la durata dei diritti d'uso in questione.
25. Tra i rispondenti favorevoli, alcuni hanno sottolineato che il contributo per la proroga, pur risultando a proprio avviso congruo per lo Stato, sarebbe particolarmente oneroso per gli operatori regionali, specialmente nell'attuale contesto di crisi inflazionistica, aumento dei costi operativi e contrazione dei margini del settore. Pertanto, tali soggetti hanno espresso l'auspicio che, a prescindere dai meccanismi di sconto previsti in caso di spegnimento anticipato degli impianti WLL, sia applicata una rimodulazione del contributo, una sua rateizzazione o una sua riduzione, prevedendo altresì la decorrenza dei pagamenti dall'attuale scadenza dei diritti d'uso del 31 dicembre 2024.



26. Alcuni rispondenti hanno invece rappresentato di non ritenere condivisibile la quantificazione dei contributi proposta dall'Autorità in consultazione, chi reputandola eccessiva, chi invece considerandola insufficiente.
27. Tra i primi, è stata manifestata l'opinione che non dovrebbe essere corrisposto alcun contributo per il periodo di proroga, mentre un partecipante è dell'avviso che dovrebbe essere quantomeno eliminata la maggiorazione del 30% sulla nuova proroga. Per tali rispondenti la posizione espressa sarebbe motivata dal fatto che la "proroga tecnica" di 2 anni è finalizzata esclusivamente al progressivo spegnimento degli impianti WLL a 26 GHz ed alla migrazione della clientela su altri collegamenti, e dunque gli operatori beneficiari della proroga non avrebbero la possibilità di sfruttare pienamente i diritti d'uso per pianificare e sviluppare nuovi investimenti relativi alle proprie reti. Al riguardo, è stato altresì osservato che in aggiunta alla corresponsione dei contributi per la proroga, la progressiva dismissione dei collegamenti WLL a 26 GHz imporrebbe agli assegnatari l'ulteriore pagamento di contributi per i diritti d'uso di bande alternative (ad es. la banda 32 GHz), necessari per la migrazione dei clienti e/o dei collegamenti di *backhauling*.
28. Tra i rispondenti che invece hanno reputato insufficiente il contributo di proroga delineato in consultazione, un soggetto ha osservato che a proprio avviso la determinazione del contributo sarebbe già stata fissata dalla Legge n. 41/2023 che prevede la parametrizzazione in base al valore di base d'asta della parte alta della banda 26 GHz, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso, considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga. È stato altresì rappresentato che l'uso delle frequenze in oggetto mediante sistemi WLL per l'offerta di servizi di connettività *wireless* fissi a banda larga e ultralarga permetterebbe di ottenere una profittabilità commerciale comparabile a quella conseguibile impiegando le medesime frequenze mediante soluzioni 5G, indipendentemente dalla minor efficienza d'uso dello spettro, tenuto anche conto dei limitati obblighi di copertura associati ai diritti d'uso WLL a 26 GHz.
29. Un partecipante ha suggerito di non prevedere il mantenimento di un canone agevolato rispetto alla tabella ministeriale per l'utilizzo delle frequenze in parola, di cui sopra, per uniformità di trattamento con gli operatori che hanno già effettuato la migrazione dei propri impianti WLL, o in subordine di prevedere, per questi ultimi operatori, condizioni migliorative rispetto a quelle previste in detto allegato, in grado di riportare il costo per *link* allo stesso livello di quello corrisposto dai soggetti che hanno richiesto la proroga.



30. Altri rispondenti, in linea con la propria posizione non favorevole alla proroga, hanno ribadito la loro preferenza per l'espletamento di una nuova gara per l'assegnazione delle frequenze.

3.3) Il rispondente concorda con la proposta di introdurre degli sconti sui predetti contributi, per tener conto del progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga?

31. Una parte dei rispondenti ha rappresentato di non essere favorevole all'introduzione di sconti sui contributi per tener conto del progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga, adducendo diverse motivazioni al riguardo.
32. Secondo un rispondente lo spegnimento anticipato non dovrebbe essere incentivato, anche al fine di tutelare gli attuali clienti degli operatori WLL, ma piuttosto andrebbe agevolata la migrazione ai sistemi TDD conformi alle condizioni tecniche di impiego di cui alla *Decisione* comunitaria mediante procedura competitiva.
33. Ad avviso di un altro soggetto la Legge n. 41/2023 avrebbe già previsto un meccanismo di riduzione dei contributi legato all'anticipato spegnimento delle frequenze in parola, in quanto il richiedente avrebbe la possibilità di fare istanza di proroga per un periodo inferiore a 2 anni e il contributo annuo sarebbe determinato in base alla durata richiesta. Pertanto, a proprio avviso non è necessario introdurre ulteriori meccanismi di sconto per la restituzione anticipata della banda.
34. Un partecipante è dell'opinione che dovrebbe essere prevista una riduzione *tout court* del 50% sui contributi, non condizionata allo spegnimento anticipato, ma dovuta al limitato periodo di proroga che non consentirebbe di utilizzare efficientemente la banda in argomento.
35. Alcuni rispondenti ritengono che il riconoscimento di sconti costituirebbe un ulteriore ingiusto vantaggio a favore degli operatori WLL che hanno già realizzato il proprio *business*, avendo liberamente scelto di partecipare ad una gara che prevedeva l'assegnazione dei diritti d'uso fino al 31/12/2022, e hanno già beneficiato di una proroga fino al 2024, la quale, a proprio avviso, avrebbe ritardato lo sviluppo di nuove iniziative da parte di soggetti esclusi e/o che hanno scelto di non partecipare alla precedente gara del 2018, anche considerata la scadenza dei diritti d'uso originariamente fissata al 2022.
36. Secondo un altro rispondente il contributo dovrebbe essere legato alle tabelle dei canoni di cui sopra previsti dal *Codice* ed in subordine, ove si mantengano valori differenti, questi dovrebbero essere applicati anche agli operatori che hanno già

completato le operazioni di migrazione dei collegamenti WLL, per evitare discriminazioni.

37. Vari partecipanti si sono invece espressi a favore della proposta dell’Autorità.
38. Un rispondente ha evidenziato che il meccanismo di sconto prospettato risponderebbe all’esigenza di incentivare la liberazione della banda per la successiva assegnazione delle frequenze per gli usi 5G e, al contempo, permetterebbe di ristorare gli attuali operatori WLL dei costi sostenuti per lo *switch-off* della rete e per la migrazione degli utenti finali. Al riguardo, tale rispondente ha altresì suggerito di applicare lo sconto anche a favore degli operatori WLL che, già nel periodo di proroga, si adoperino per concordare una rimodulazione dei lotti al fine di aumentare la dimensione di spettro contiguo (ad es. 100 MHz) e utilizzare le frequenze in oggetto in tecnologia 5G TDD, in ragione degli investimenti infrastrutturali che i medesimi soggetti sosterranno per la realizzazione dello *swap* tecnologico.
39. Sulla stessa linea, un soggetto ha proposto di prevedere, per gli operatori beneficiari della proroga che decidessero di spegnere anticipatamente i propri impianti, la possibilità di utilizzare in tecnologia 5G i diritti d’uso delle frequenze in questione fino alla nuova scadenza del 2026 sulla base del principio di neutralità tecnologica, anche per lo sviluppo di servizi commerciali, nel rispetto delle condizioni previste dal vigente PNRF, ivi inclusa la garanzia di un’adeguata protezione di determinati utilizzi, principalmente di tipo satellitare, in banda e banda adiacente. A tal proposito, il medesimo rispondente ritiene che il MIMIT possa valutare lo sconto da applicare in funzione di quanto contenuto nei piani tecnico-finanziari presentati dagli operatori a corredo dell’istanza di proroga.
40. Alcuni partecipanti, pur condividendo la proposta dell’Autorità, sono dell’avviso che gli operatori che abbiano effettuato investimenti infrastrutturali avranno maggiore convenienza a mantenere i diritti d’uso fino alla scadenza del periodo di proroga. Pertanto, tali soggetti hanno suggerito, al fine di incentivare la migrazione (e non solo un mero spegnimento) dei collegamenti WLL, di introdurre, in aggiunta allo sconto proposto dall’Autorità, ulteriori sconti sui contributi per i diritti d’uso delle bande alternative necessarie a detta migrazione.
41. Altri rispondenti, sempre tra quelli favorevoli all’introduzione dello sconto, hanno rappresentato che a proprio avviso andrebbero abrogati gli obblighi di copertura nel periodo di proroga, in quanto sarebbero in antitesi con la logica di spegnimento anticipato degli impianti WLL.



3.4) Il rispondente ritiene condivisibile quanto proposto in merito all'entità degli sconti sui contributi e alle relative modalità applicative?

42. Vari rispondenti hanno condiviso quanto proposto in merito all'entità degli sconti sui contributi e alle modalità applicative, taluni fornendo alcune proposte in merito.
43. In particolare, alcuni rispondenti hanno suggerito di considerare una maggiorazione del beneficio prevedendo un rimborso *pro quota*, mese per mese, del 100% del contributo relativo al periodo che va dalla data dello spegnimento della rete alla data di scadenza concordata della proroga. È stato anche proposto di prevedere un versamento iniziale del 50% del contributo per la proroga, dal momento che lo sconto previsto ha un limite massimo del 50%, e di rimandare ad una fase successiva il pagamento della quota restante, in funzione dell'eventuale periodo di restituzione anticipata. Un rispondente ha poi suggerito di ridurre da 6 a 4 mesi il preavviso con cui l'operatore beneficiario della proroga dovrebbe comunicare al MIMIT e all'Autorità la data di cessazione anticipata, tenuto conto delle impattanti attività connesse al processo di *switch-off* e migrazione.
44. Altri rispondenti non hanno accolto con favore le proposte dell'Autorità, ribadendo sostanzialmente le ragioni sopra descritte contrarie alla proroga e all'introduzione di sconti sui relativi contributi.

Napoli, 25 ottobre 2023



Allegato

Elenco dei rispondenti alla consultazione pubblica indetta con delibera n. 161/23/CONS

- 1. Associazione Italiana Internet Provider (AIIP)***
- 2. BBBell S.p.A.**
- 3. Coalizione del Cloud e Fixed Wireless Access (CFWA)***
- 4. Eolo S.p.A.***
- 5. Iliad Italia S.p.A.**
- 6. Irideos S.p.A.****
- 7. Lepida S.c.p.A.**
- 8. Link S.r.l.**
- 9. Open Fiber S.p.A.***
- 10. OpNet S.p.A.**
- 11. Retelit S.p.A.****
- 12. Telenia S.r.l.**
- 13. TIM S.p.A.**
- 14. Vodafone Italia S.p.A.***
- 15. Wind Tre S.p.A.**

* Soggetto sentito anche in audizione su specifica istanza.

** Società che hanno presentato un contributo congiunto.